

secondo i resoconti della agenzie di stampa e dei quotidiani usciti lunedì 4 febbraio 2002 — che « ad El Alamein sarebbe stato meglio vincere. Le battaglie si fanno per vincerle. Capisco l'interrogativo ma se da una parte c'era Hitler, dall'altra c'era Stalin »;

lo stesso ministro della Repubblica italiana ha annunciato che presenterà una proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affinché le scolaresche italiane vadano ad El Alamein « Bisognerebbe abbeverarsi anche di eroismo, non solo di interessi materiali... prenderò una posizione ufficiale e lancerò un'iniziativa per patrocinare le scuole che intendano organizzare delle visite ad El Alamein »;

simili affermazioni fatte da un Ministro della Repubblica italiana sono senza precedenti. Siamo al di là del revisionismo storico, e mille miglia lontani dal doveroso rispetto e dalla memoria di coloro che caddero, da ogni parte, in quella e in altre battaglie della 2^a Guerra Mondiale. Siamo di fronte ad un rovesciamento della storia e delle responsabilità dei fascisti e dei nazisti nella tragedia più grande del novecento —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo tutto condividano la posizione del Ministro per gli italiani nel mondo. (4-02027)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

FRAGALÀ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 1° febbraio 2001 è stata approvata, all'unanimità, dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, la legge n. 48 del 2001, relativa all'aumento del ruolo organico ed alla disciplina dell'accesso in magistratura;

l'articolo 20 di detta legge deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, stabilendo che il magistrato onorario, il quale, dopo essere stato confermato esercita le funzioni di giudice di pace, può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine previsto;

l'articolo 7 della legge n. 374 del 1991 stabiliva:

a) il magistrato onorario dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per un uguale periodo (comma 1);

b) l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età (comma 1-bis, secondo periodo);

c) fermo restante il limite di età, non è consentita una ulteriore nomina, se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico (comma 2);

dopo due periodi di quattro anni i giudici di pace hanno acquisito una indiscussa esperienza, motivo che ha indotto il legislatore a prolungare per altri due anni il secondo periodo di esercizio delle funzioni di giudice di pace, appare logico ed opportuno, date le attuali contingenze di addestramento dei nuovi elementi, che la deroga dei due anni in più di cui all'articolo 20 debba intendersi logicamente riferita, oltre che ai quattro anni, anche ai 75 anni, basandola principalmente su una maggiore conveniente esperienza e saggezza degli interessati:

se l'articolo 20 della legge n. 48 del 2001 deroghi anche il limite di età previsto nel comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, ovvero deroghi solo quanto stabilito nel comma primo, relativo alla durata ed alla ulteriore conferma dell'incarico del giudice onorario;

se nella pratica, un magistrato onorario che termini l'esercizio del suo incarico all'età di settantacinque anni, possa essere ulteriormente confermato, superando così nell'esercizio delle sue funzioni,

il limite massimo di età stabilito nell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, ma non escluso nell'articolo 20 della legge n. 48 del 2001. (4-02024)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono evidenti i disagi immensi cui vanno incontro i viaggiatori, gli automobilisti ed i cittadini tutti che da Fiumicino vogliono recarsi verso Roma nord, data la triste realtà della strettoia del raccordo anulare nel tratto che va dall'aurelia alla salaria, dove le code sono immense e la paralisi è quasi totale;

il progetto per l'allargamento dell'arteria sembrava già pronto —:

quando avranno inizio i lavori e se sia stato preventivato — come sarebbe giusto — che i lavori si debbano effettuare tutti i giorni ed almeno per dodici ore, al fine di determinare l'apertura dell'arteria al più presto, vista la tragica situazione del traffico. (4-02025)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

GIBELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Cremona, in un palazzo in via Massarotti, attiguo al centro islamico, è situata una « madrasa », scuola islamica, finalizzata allo studio del corano e della lingua araba;

la scuola è frequentata da bambini di sesso maschile, di età compresa tra i sette e gli undici anni;

le « madrase », sono note, come centri di formazione e di indottrinamento religioso;

questi seminari sparsi in tutto il mondo, ed in particolar modo al confine tra l'Afghanistan e il Pakistan, hanno contribuito alla preparazione pseudo « culturale » dei terroristi militanti nelle associazioni criminali impegnate nella « Jihad », guerra santa islamica;

l'Italia, come tutto il resto del mondo occidentale, è impegnata in una delicata, preoccupante ed estenuante guerra al terrorismo, a causa dei noti fatti che hanno sconvolto il mondo dopo l'attentato dell'11 settembre al *World Trade Center* di New York;

una politica non attenta ha contribuito al brulicare del fondamentalismo religioso islamico;

il comma secondo dell'articolo 34 della Costituzione, stabilisce che: « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita »;

i bambini che frequentano la scuola di via Massarotti, non ricevono altro insegnamento se non quello che viene impartito dagli insegnanti scelti dai responsabili della moschea;

i bambini che frequentano la scuola vengono in questo modo esclusi dalle attività scolastiche dei loro coetanei di nazionalità italiana;

gli enti e i privati, secondo, quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 33 della costituzione, hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato;

il quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione dispone che: « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro